

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 21

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, CRUCIANI, ANGIOY, SPONZIELLO, GONELLA GIUSEPPE, GUARRA

Presentata il 17 maggio 1963

**Estensione del sistema della scala mobile ai lavoratori pensionati
per invalidità e vecchiaia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'attuale situazione economica italiana è caratterizzata da un graduale e progressivo aumento del costo della vita, che nell'ultimo semestre è andato accentuandosi con incidenza immediata e diretta sulle categorie di lavoratori a reddito fisso, i quali hanno visto corrispondentemente e progressivamente ridursi il potere di acquisto della loro retribuzione — salario o stipendio — con un corrispondente abbassamento del tenore di vita.

Tale processo di sfavorevole congiuntura economica, le cui cause sono varie — di ordine interno e di ordine internazionale, di natura strettamente economica e valutaria o di natura più propriamente politica e fiscale — e che comunque non è qui il caso di stare ad analizzare ed indicare singolarmente, solo in parte ha potuto essere corretto, nelle sue conseguenze dannose sulla capacità di acquisto dei salari, attraverso il congegno della scala mobile delle retribuzioni; e ciò per varie ragioni:

anzitutto perché la situazione di aumento dei prezzi e di svilimento della moneta non segue in questo periodo un andamento costante, ma ha degli sbalzi e delle punte

irregolari, per cui lo stesso congegno della scala mobile, così come è oggi organizzato, non appare più strutturalmente idoneo a bilanciare le variazioni del costo della vita trasferendole in corrispondenti aumenti della indennità di contingenza e quindi della retribuzione;

in secondo luogo perché il periodo di tre mesi, messo a base del calcolo della variazione del costo della vita ai fini della scala mobile, mentre forse poteva apparire soddisfacente ad assicurare gli adeguamenti delle retribuzioni in un periodo di andamento regolare dello sviluppo economico del Paese, si rivela invece assolutamente insufficiente nell'attuale fase di anormale lievitazione dei costi, per cui i lavoratori a reddito fisso sono costretti a sopportare ad esclusivo loro carico per almeno tre mesi l'onere dell'aumento dei prezzi, prima che scatti il congegno della scala mobile, che porterà poi, in un momento ancora successivo, ad una elevazione dei salari, che quindi fatalmente interverrà quando i prezzi saranno ulteriormente aumentati;

in terzo luogo perché lo stesso congegno della scala mobile non copre tutta l'area delle categorie interessate, dal momento che ne

lascia fuori proprio la parte più bisognosa e cioè quella dei lavoratori pensionati.

Tale evidente inadeguatezza del sistema in un periodo, ripetesi, di dura e sfavorevole congiuntura economica per i lavoratori a reddito fisso, non ha mancato di provocare gravi conseguenze di ordine sociale: ne sono prova le numerose e crescenti agitazioni di tutte le categorie di lavoratori, agitazioni che, per la loro stessa continuità nel tempo ed estensione a tutte le categorie, anche molto differenziate dal punto di vista della forma e della natura del lavoro prestato (intellettuale o manuale) e dello stesso ceto sociale di appartenenza (funzionari, professionisti dipendenti, operai di categorie specializzate, operai non qualificati, ecc.) chiaramente denunciano la esistenza di una grave e crescente situazione di disagio, che si traduce in nervosismo e quindi in disordine sociale e politico e che vede chiaramente la sua origine prima nelle lamentate condizioni di insufficienza economica di queste categorie, di fronte al perdurante e crescente aumento del costo della vita.

D'altra parte, fu proprio la constatazione di un analogo fenomeno e di una analoga situazione di anormalità economica che sin dal 1945 portò alla creazione del congegno della scala mobile nel primo accordo interconfederale all'uopo stipulato fra la Confederazione generale dell'industria e la allora unitaria Confederazione generale italiana del lavoro, del 6 dicembre 1945, accordo che conteneva una premessa che riteniamo opportuno qui integralmente riprodurre per i riferimenti di attualità che essa contiene:

« Considerando:

1°) che nella situazione eccezionale attuale del Paese è interesse precipuo di tutto il popolo italiano di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici;

2°) che a tale scopo è necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo della vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;

3°) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillità sociale e di fecondo lavoro, per cui è necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie, che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di remunerazione che si sono create, a causa di contingenze straor-

dinarie, fra i lavoratori dell'industria di differenti province e località, nonché nella necessità in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita ».

Appare chiaro quindi che se oggi — malgrado l'esistenza ed il funzionamento del sistema della scala mobile così come congegnato dagli accordi interconfederali vigenti — si vanno manifestando situazioni di difficoltà economica e di disagio sociale per le categorie lavoratrici, analoghe a quelle che determinarono nel 1945 la creazione del sistema, ciò significa che il sistema stesso si rivela inadeguato ed insufficiente nel congegno attualmente esistente e va pertanto corretto ed esteso.

A tal fine è intesa la presente proposta di legge che qui di seguito andiamo brevemente ad illustrare nella sua articolazione, e che tende ad estendere il sistema della scala mobile delle retribuzioni alla zona più depressa delle categorie lavoratrici e cioè ai pensionati della previdenza sociale che fino ad ora ne sono esclusi; mentre altra analoga proposta di legge, che contemporaneamente andiamo a presentare, tende a correggere il sistema, riducendo da tre mesi ad un mese il periodo delle variazioni dell'indennità di contingenza per i lavoratori occupati.

* * *

La proposta di legge in esame consta di due articoli, nel primo dei quali si enuncia il principio della estensione del sistema di scala mobile delle retribuzioni ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti. Tale norma, nella sua semplicità e chiarezza, non crediamo abbia bisogno di ulteriore illustrazione.

Nel secondo articolo invece si provvede all'attuazione del principio precedentemente enunciato: a tal fine si dispone anzitutto che le variazioni delle pensioni, in corrispondenza delle variazioni dell'indice del costo della vita, si attuano di anno in anno sulla base dei corrispondenti aumenti del costo della vita verificatisi nell'anno precedente.

L'annualità del periodo è in questo caso resa necessaria dallo stesso sistema assicurativo vigente per la corrispondenza delle pensioni che, per esigenze inderogabili di ordine attuariale, sancite anche dal diritto positivo, devono essere valutate necessariamente per l'anno successivo.

La misura delle variazioni è ragguagliata, conseguentemente, al valore medio delle va-

riazioni mensili delle indennità di contingenza dell'anno precedente, calcolate proporzionalmente alle variazioni del costo della vita secondo il sistema attuato dagli accordi interconfederali vigenti, i quali, in virtù della legge n. 741, sono stati recepiti nella legislazione dello Stato attraverso un decreto del Presidente della Repubblica e costituiscono quindi un precedente legislativo cui può farsi correttamente riferimento in una legge successiva come quella che si propone.

Non riteniamo che possano sorgere difficoltà in ordine all'ammontare dei contributi necessari per far fronte ai maggiori oneri che per l'attuale proposta di legge potranno incombere sugli istituti assicuratori, poiché i contributi dall'Istituto percetti nell'anno precedente saranno già stati maggiorati della quota corrispondente all'aumento della retribuzione in virtù della variazione della indennità di contingenza, dal momento che, come è noto, i contributi vengono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione

stessa, per cui a maggior salario corrisponde maggior contributo; d'altra parte, poiché l'aumento annuale della pensione viene previsto per l'anno successivo al verificatosi aumento della retribuzione, anche il principio di tecnica assicurativa della percezione dei contributi antecedentemente alla liquidazione del danno e quindi al versamento delle prestazioni, viene rispettato.

Già nella scorsa legislatura presentammo analoga proposta (n. 4271 del 21 novembre 1962) e ne sollecitammo più volte l'iter, interrotto infine dall'intervenuto scioglimento delle Camere: oggi la situazione non è migliorata, anzi potremmo dire senz'altro che per la categoria dei pensionati è peggiorata e riteniamo, pertanto, che la presente proposta di legge incontrerà l'unanime consenso dei due rami del Parlamento e servirà a contribuire ad una maggiore sicurezza sociale ed economica dei lavoratori italiani, e pertanto la raccomandiamo, con fiduciosa e serena coscienza, alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sistema di scala mobile delle retribuzioni vigente per i lavoratori dipendenti viene esteso ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

Le variazioni delle pensioni si attuano annualmente e corrispondono al valore medio delle variazioni mensili delle indennità di contingenza dell'anno precedente, calcolate proporzionalmente alle variazioni del costo della vita, rilevate mese per mese in base ai numeri indici appositamente calcolati secondo le norme contenute nel protocollo n. 1 annesso all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1273, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, supplemento ordinario al numero 274 del 9 novembre 1960.